

RG 3329 / 2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Vendita di cose
mobili

In persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.3329/19 R.G. vertente tra

Newcopan SrL (P. IVA: 02304380484) corrente in Montaione (FI) Via Leonardo Da Vinci n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Tognetti Gino, nato a Montaione (FI) il 01/11/1939 (C.f.: TGNGNI39S01F398M), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Rossi, del Foro di Firenze (C.f.: RSSCST72D29M059D) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo, sito ad Empoli (FI) Via Masini n.47, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOC. COOP. con sede in Siena, Via Pianigiani n. 9 (Cod. Fisc. 00049520521) in persona del Presidente pro-tempore Dott. Alessandro Cinughi De Pazzi, elettivamente domiciliato in Siena, Piazza del Sale n. 9 presso e nello studio dell'Avv.to Alessandro Lepri (Cod. Fisc. LPRLSN56R29I726Z mail: che lo rappresenta e lo difende per delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA OPPOSTA

avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

All'udienza del 16/9/2020 la causa era posta in decisione sull'eccezione preliminare d'incompetenza in favore di Collegio arbitrale

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione ritualmente notificato, Newcopan s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1159/2019 con cui il Tribunale di Siena i le ha ingiunto il pagamento, in favore del Consorzio Agrario Siena Società Cooperativa (d'ora in avanti anche solo "Consorzio"), della somma pari ad Euro 318.567,18= oltre interessi .

In via preliminare ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena e altresì l'incompetenza della A.G.O. a conoscere della presente controversia a fronte di clausola arbitrale nell'accordo di filiera all'art. 21 sopra citato, nel quale si legge "Le parti concordano che per la definizione eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo si ricorre ad arbitrato presso il Foro competente di Firenze"

Radicatosi il contraddittorio , nella comparsa di costituzione parte opposta ha aderito all'eccezione dell'esistenza di clausola compromissoria proposta dall'opponente.

Trattandosi di decidere su questione, preliminare , di giurisdizione e altresì sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto , la decisione non potrà che avere la forma della sentenza .

E se l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Nel caso di specie l'opponente ha aderito all'eccezione così che deve seguire la dichiarazione d'incompetenza dell'a.g.o a conoscere della presente controversia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto .

Quanto alle spese, in considerazione dell'adesione all'eccezione preliminare può disporsene l'integrale compensazione

P.Q .M

Il Tribunale , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza così` provvede:

- 1) Accertata l'efficacia tra le parti della clausola compromissoria dichiara l'incompetenza del giudice ordinario e per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto rimettendo le parti davanti al Collegio arbitrale
- 2) Dichiara compensate le spese.

Così` deciso in Siena il 16 settembre 2020

Il Giudice

Pagina 2



(Dott. Marianna Serrao)

